

ANTONELLA VALERIANI

LA TUTELA DELLA PRIVACY IN AMBITO ASSICURATIVO

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le regole dettate dal Consiglio d'Europa. — 3. I presupposti del trattamento: informativa e consenso. — 4. Il trattamento dei dati sensibili. — 5. Privacy e perizie medico legali. — 5. Il trattamento dei dati genetici. — 6. Privacy e perizie medico legali. — 7. La tutela dell'assicurato dinanzi al Garante. — 8. La banca dati dei sinistri dell'ISVAP. — 9. Una prima conclusione.

1. PREMessa.

Con il Codice in materia di protezione dei dati personali¹, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, è stato completato l'iter normativo di integrazione e razionalizzazione della disciplina in materia di privacy.

Le novità introdotte dal Codice sono state molteplici, ove si pensi, in via meramente esemplificativa, al fatto che sia stato riconosciuto solennemente, accanto al diritto alla riservatezza, l'autonoma figura giuridica del diritto alla protezione dei dati personali. Ciò, in ragione della rilevanza che ha assunto, ai giorni nostri, il diritto alla c.d. « autodeterminazione in-

* La ricerca è stata condotta nell'ambito della cattedra di « Diritto dell'informazione e della comunicazione », Università Luiss Guido Carli - Roma (Prof. Francesco Barra Caracciolo) ed è stata oggetto di relazione nel corso del seminario di « Diritto dell'economia e nuovo diritto societario », presso il Centro Studi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

¹ Cfr. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003. A tal riguardo appare utile segnalare alcuni dei principali commentari giuridici che sono stati redatti in materia: *Il diritto alla protezione dei dati personali: la disciplina sulla privacy alla luce del nuovo codice*, a cura di Riccardo Acciai - Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004; *Codice della privacy: commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato con le più recenti*

modifiche legislative, Zucchetti, Milano, Giuffrè, 2004; *Il codice sulla protezione dei dati personali*, a cura di G.P. Cirillo, Mutilano, Giuffrè, 2004; *Codice della privacy: commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, di Riccardo Imperiali, Rosario Imperiali - Milano, Il Sole 24 ore, 2004; *Il Codice in materia di protezione dei dati personali: commentario sistematico al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196*, a cura di Juri Monducci, Giovanni Sartor, Padova, CEDAM, 2004; *Il nuovo codice della privacy (commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196): con la giurisprudenza del Garante* / Gianmario Elli, Raffaele Zallone, Torino, Giappichelli, 2004; *Codice in materia di protezione dei dati personali: commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a cura di Giuseppe Cassano, Stefano Fadda, Milano Fiori Assog, IPSOA, 2004.

formativa », ossia il diritto a voler mantenere un controllo sui propri dati personali.

Il Codice sulla privacy, analogamente all'impostazione dell'abrogata legge n. 675/1996, non ha dettato delle disposizioni specifiche per quanto concerne il settore assicurativo, fatta eccezione per l'art. 120 del Codice, che — come si vedrà — disciplina la banca dati dei sinistri gestita dall'ISVAP.

Se dunque occorre far riferimento alla novellata disciplina generale quanto alle norme per il trattamento dei dati in ambito assicurativo, l'Autorità garante per la privacy è intervenuta sull'argomento ripetutamente. Ciò, al fine di offrire agli operatori ed, in generale, ai soggetti interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni che tenessero conto delle specificità proprie di questo delicatissimo settore.

Ed infatti, nell'attività assicurativa sono decisamente numerosi i profili di rilevanza per la normativa sulla protezione dei dati personali.

Si pensi solo un istante alla quantità considerevole di informazioni di carattere personale che raccoglie e gestisce una società assicuratrice.

L'attività propria di queste imprese necessita, infatti, per la sua stessa natura dell'acquisizione e, dunque, del trattamento di un numero elevato di dati personali, anche di natura sensibile, dei propri assicurati, dei danneggiati o, ancora, dei beneficiari dei premi assicurativi.

Ciò, senza considerare tutti quei dati personali che le suddette società trattano come ogni altra impresa, per la gestione « ordinaria » dell'attività imprenditoriale. Ad esempio, per la gestione dei rapporti con i propri dipendenti o per l'amministrazione del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare.

Del resto, è lo stesso codice civile che, agli artt. 1892 e ss., riconosce un ruolo determinante alle informazioni che l'assicurando deve rendere all'impresa assicuratrice, preliminarmente alla stipula del contratto.

Le sue dichiarazioni, infatti, hanno lo scopo di rendere edotta l'impresa di tutte quelle circostanze che possono influire sul rischio. Ciò, sia in termini di manifestazione di un consenso consapevole alla stipula del contratto, sia in ragione della corretta determinazione del premio assicurativo.

Il dovere di informazione viene, quindi, ad intrecciarsi con quello, parimenti doveroso, dell'impresa assicuratrice di « *inserire il rischio individuale in una massa omogenea di rischi di uguale natura e gravità* »².

In questo contesto, la normativa sulla protezione dei dati personali³ si propone di mediare fra il dovere di informazione pre-contrattuale posto

² In tal senso, F. CECAMORE, *Il trattamento dei dati in ambito assicurativo*, in R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali*, Ed. Maggioli, 2003 (pag. 706 e ss.).

³ In questo ambito, sono numerose le competenze attribuite dalla legge al Garante per la protezione dei dati personali. Ed infatti, ai sensi dell'art. 154 del Codice, l'Autorità ha, in estrema sintesi, il compito di controllare che i trattamenti di dati posti in essere siano conformi alla normativa (ed, all'eventuale, notificazione); di esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; di pre-

scrivere anche d'ufficio ai titolari le misure necessarie o opportune al fine di rendere conforme il trattamento alle disposizioni vigenti; di vietare, anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto di dati, di disporre il blocco o, ancora, di denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio. Ciò, oltre a tutta una serie di ulteriori compiti, fra i quali quello di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta o di predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Parlamento ed al Governo entro il 30 aprile di ogni anno. Ad ogni buon fine, si ricorda che il Garante, istituito con la legge n. 675/1996, appartiene

a carico dell'assicurato ed il diritto alla riservatezza del medesimo, garantendo che l'impresa assicuratrice rispetti i principi generali e le regole poste dall'ordinamento a difesa della sfera privata degli individui.

Alla luce di queste primissime considerazioni, si cercherà, con questo breve contributo, di passare in veloce rassegna quali siano i presupposti per il lecito trattamento dei dati nel settore che qui interessa, anche alla luce dei provvedimenti adottati in materia dal Garante nonché delle preziose indicazioni fornite a livello comunitario dal Consiglio d'Europa. Ciò, per poi passare ad analizzare, pur se sommariamente, i possibili ambiti di intervento dell'Autorità in ambito assicurativo.

2. LE REGOLE DETTATE DAL CONSIGLIO D'EUROPA.

Prima di affrontare più specificamente alcuni profili problematici connessi all'applicazione della normativa sulla privacy in ambito assicurativo, appare doveroso ricordare, almeno in tratto generale, le regole che sono state dettate in materia dal Consiglio d'Europa.

Questa Istituzione ha approvato, il 18 settembre 2002, una specifica Raccomandazione (Rec (2002)9) sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi.

La suddetta Raccomandazione, che non è vincolante per gli Stati membri, si fonda sui principi fissati dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa, relativa alla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento di dati personali, ma tiene conto anche degli sviluppi nel frattempo intercorsi ed, in particolare, dei principi sanciti dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali (95/46/CE)⁴.

Non potendo in questa sede richiamare tutte le disposizioni indicate nella Raccomandazione *de qua*, ci si limiterà ad evidenziarne alcuni punti fondamentali.

La Raccomandazione definisce « titolare » del trattamento chiunque (persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente) determini le finalità e gli strumenti utilizzati per la raccolta e il trattamento di dati personali. Questa definizione si applica, come chiarito dal rapporto esplicativo, anche ai *broker*, agli agenti indipendenti e agli istituti finanziari nella misura in cui essi raccolgano e trattino dati personali anche in previsione della conclusione di un contratto assicurativo.

al novero delle autorità amministrative indipendenti, essendo una struttura pubblica particolarmente connotata sotto il profilo della collocazione istituzionale e dei compiti di cui è investito. Ed infatti, esso è sciolto da qualsiasi relazione organizzativa con gli altri organi dello Stato ed opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione. La prima si manifesta con riferimento alla facoltà di articolare e modificare le piante organiche dei dipendenti e di adottare regole proprie del bilancio, pur non disponendo di entrate proprie. La seconda, invece, è garantita dall'autorevolezza e dalla specializ-

zazione dei suoi componenti, che — è utile rammentare — sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica (cfr. art. 153 del Codice).

⁴ La Raccomandazione non riguarda, invece, i trattamenti effettuati per scopi di previdenza sociale, oggetto di una specifica raccomandazione che il Consiglio d'Europa aveva elaborato nel 1986 (Raccomandazione R(86) 1); tuttavia, lascia gli Stati membri liberi di decidere se estendere l'applicazione dei principi di questa più recente raccomandazione anche a tali trattamenti.

Vengono specificati, poi, al punto 4.4, gli « scopi assicurativi » dei quali tratta la Raccomandazione, fra i quali rientrano anche attività di indagine di mercato e di direct marketing. Nel dichiarare il principio di compatibilità fra scopi e trattamenti su cui si fonda tanto la Convenzione 108/1981 che la stessa direttiva 95/46, la Raccomandazione ribadisce che i dati raccolti per una di tali finalità non possono essere trattati per scopi non conformi. Ne consegue che i dati relativi allo stato di salute raccolti per gli scopi di una polizza sanitaria non possono essere utilizzati per le esigenze di un altro tipo di polizza (come, ad esempio, per una polizza sulla vita) a meno che il diritto interno stabilisca la compatibilità di tali trattamenti.

Ed ancora, il trattamento di dati sensibili (4.6), altrimenti vietato secondo un principio ripreso anche nella direttiva europea di protezione dati, è legittimato, fra l'altro, se una norma di legge lo consente e risulta necessario per l'adempimento di obblighi giuridici o contrattuali del titolare. Come sottolineato nel rapporto esplicativo, si tratta di una condizione di legittimazione non contemplata nella direttiva europea 95/46 — e neppure nella legge italiana di protezione dati.

Per quanto concerne, in particolare, la raccolta e il trattamento di dati relativi allo stato di salute per scopi assicurativi, si ribadisce che essi devono essere effettuati soltanto da professionisti del settore sanitario oppure secondo principi di segretezza paragonabili a quelli cui soggiacciono gli operatori del settore sanitario.

Rispetto al trattamento di dati personali per scopi di marketing diretto nel settore assicurativo, la Raccomandazione stabilisce il principio che il titolare può effettuarlo per commercializzare e promuovere i propri servizi salvo obiezione dell'interessato.

A tal riguardo, giova ricordare come il legislatore italiano abbia, in occasione dell'adozione del citato Codice sulla privacy, dettato una specifica disciplina in materia.

Ci si riferisce all'art. 130, comma 4, del d. lg. n. 196/2003, il quale ha introdotto un parziale temperamento al principio dell'« opt-in ». In particolare, è stato stabilito come le aziende potranno, con idonea preventiva informativa, inviare comunicazioni pubblicitarie o commerciali unicamente a propri clienti aventi rapporti in essere, qualora essi stessi abbiano in precedenza fornito, previa informativa, le proprie coordinate di posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio. Ciò, purché si tratti di prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali avevano già instaurato un rapporto, e purché sia offerta esplicitamente e senza ambiguità, all'inizio del rapporto e in occasione di ogni singolo invio, la possibilità di rifiutare la descritta pratica commerciale.

Fra l'altro, il Garante sta lavorando, insieme alle organizzazioni di settore, all'adozione di un codice deontologico per i trattamenti effettuati a fini di marketing diretto.

Tornando, invece, alla Raccomandazione, per quanto concerne l'adozione delle misure di sicurezza, il Consiglio d'Europa ha ricordato la necessità che i titolari individuino quelle misure tecniche ed organizzative affinché venga evitata la commistione fra dati identificativi degli interessati, dati amministrativi e dati sensibili. In sostanza, deve essere possibile accedere in modo separato a tali categorie di dati.

Rispetto alla conservazione dei dati trattati per scopi assicurativi, la Raccomandazione (in linea con l'articolo 5(e) della Convenzione 108/1981, e con la direttiva europea 95/46) indica l'opportunità di non conser-

varli oltre il periodo necessario per gli scopi della loro raccolta, tenendo conto della necessità di far fronte ad obblighi legali (ad esempio, per dimostrare la buona fede della compagnia) o di fornire la prova di transazioni effettuate, ovvero per giustificare, ad esempio, la mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa. Ciò, fermo restando che deve essere comunque possibile disporre dei dati per scopi di ricerca scientifica o di statistica, per i quali si deve prevedere la conservazione secondo opportuni accorgimenti (separazione da altri record, ecc.).

3. I PRESUPPOSTI DEL TRATTAMENTO: INFORMATIVA E CONSENSO.

Come qualsiasi altro titolare del trattamento, anche le imprese assicuratrici che intendano trattare dati personali sono tenute, ai sensi dell'art. 13 del Codice, ad informare in via preventiva l'interessato sulle modalità e sulla finalità del trattamento e, quindi, a richiederli, ai sensi dell'art. 23 del Codice, il relativo consenso. Ciò, ferma restando l'eventuale applicazione di una delle cause di esclusione del consenso, espressamente indicate all'art. 24 del Codice medesimo.

Sul punto, appare doveroso ricordare come il Garante, in occasione dell'adozione di un provvedimento generale in materia bancaria⁵, abbia esplicitamente chiarito come gli adempimenti ivi richiamati fossero applicabili anche alle imprese di assicurazione.

In particolare, nel suddetto provvedimento, il Garante ha esplicitamente ribadito il principio in base al quale l'informativa deve essere resa più specifica « *tenendo conto del principio di finalità di cui all'art. 9, nonché della necessità di evitare indicazioni generiche che non permettano all'interessato di rendersi conto della reale ampiezza della sua manifestazione di consenso, quando questo appaia riferibile ad attività diverse da quelle relative al rapporto contrattuale* ». In questo senso, ha chiarito come non sia legittimo chiedere un generico consenso al trattamento di tutti i dati personali del cliente, prevedendo in caso contrario la rottura dei rapporti contrattuali. Ed infatti, l'Autorità, quanto alla valutazione degli effetti di una clausola vessatoria sulla validità del consenso, ha ulteriormente precisato come « *il consenso può essere effettivamente libero solo se si presenta ... al riparo da qualsiasi pressione e se non viene condizionato all'accettazione di clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto* ».

Ed ancora, ha sottolineato come l'eventuale richiesta di « dati sensibili » (come, ad esempio, quelli relativi alla salute, alla vita sessuale, alle opinioni politiche o sindacali) sia legittima solo in casi specifici, strettamente collegati alla natura dei singoli contratti⁶.

Anche in ragione delle predette considerazioni, si ritiene di condividere il suggerimento⁷ mosso alle imprese del settore dall'Associazione nazionale

⁵ Cfr. Provvedimento del 28 maggio 1997 sul caso BNL, reperibile presso il sito dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

⁶ Sul punto, si consenta il rinvio a A. VALERIANI, *Le comunicazioni indesiderate - commento all'art. 130 del D.Lgs. n. 30*

giugno 2003, n. 196, in Codice della Privacy - Collana Nuove leggi amministrative diretta dal Prof. Vittorio Elia, Ed. Giuffrè (2004).

⁷ Cfr. Circolare ANIA del 14 maggio 1997, n. 111.

imprese assicuratrici (ANIA), relativamente all'opportunità di fornire agli interessati un'informativa scritta, nonostante la lettera della norma (cfr. art. 13 del Codice) consenta di rendere anche un'informativa orale.

Sul punto appare utile ricordare come l'Autorità Garante abbia avviato una nuova riflessione con la suddetta associazione di categoria per esaminare alcune problematiche del settore. Ed infatti, gli operatori hanno sostenuto che la formulazione dell'informativa agli interessati dovrebbe tenere in considerazione le peculiari caratteristiche dei trattamenti effettuati in questo settore e la complessa struttura della c.d. «catena assicurativa». In questo senso, il Garante ha confermato la propria disponibilità a fornire un ausilio per la predisposizione di un idoneo modello standard di informativa che le imprese potranno utilizzare per la loro clientela⁸.

Quanto, invece, al consenso, che — si ricorda — deve essere manifestato per iscritto solo se relativo ad un trattamento di dati sensibili, appare utile soffermarsi a riflettere sull'ipotesi peculiare in cui si tratti di una richiesta di risarcimento del danno o di indennizzo da parte del danneggiato.

In questo caso, appare plausibile l'applicazione di una delle cause di esenzione dal consenso di cui all'art. 24 del Codice e, segnatamente, di quella relativa agli «*obblighi derivanti da un contratto del quale sia parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato*». Ciò, tenuto conto del fatto che le modifiche apportate dalla l. n. 57/2001 al d.l. n. 857/1976 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1977) fanno ricadere sul danneggiato medesimo l'onere di una completa documentazione probatoria dei danni subiti in modo da sottrarre l'impresa assicuratrice da obblighi risarcitori non dovuti o non adeguatamente giustificati⁹.

4. IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

Molto spesso le imprese assicuratrici necessitano, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività loro proprie, di raccogliere, conservare ed, in generale, trattare dati personali di natura sensibile.

Come tutti sanno, questi dati, attualmente definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice privacy, si caratterizzano per la loro particolare invasività nella sfera di privacy dell'individuo, andando a svelare informazioni che appartengono alla sua parte più intima. Si pensi, alla convenzioni religiose o politiche, allo stato di salute o alle abitudini sessuali.

Proprio al fine di garantire alla persona una peculiare tutela della propria personalità, il legislatore ha da subito introdotto nel nostro ordinamento una disciplina *ad hoc* per il trattamento dei suddetti dati.

⁸ A tal riguardo, occorre rilevare che l'Autorità ha avviato l'esame di numerosi reclami e segnalazioni riguardanti carenze nelle informative, mancanze che — fra l'altro — si riflettono sulla stessa validità del consenso prestato dal soggetto interessato. Inoltre, l'opportunità di rivedere il modello di informativa si pone anche con riguardo ai casi in cui l'impresa di assicurazione intenda acquisire, con uno stesso modello, il consenso per diversi trattamenti effettua-

ti da autonomi titolari. Sul punto, cfr. Relazione annuale 2003 del Garante per la protezione dei dati personali (presentata al Parlamento il 28 aprile 2004), pag. 55.

⁹ Cfr. lo studio svolto dall'ISVAP sul tema: «*Coordinamento dell'art. 5, legge n. 57/2001 recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati con la legge n. 675/1996 sulla tutela della privacy*» (consultabile sul sito dell'Autorità: www.isvap.it).

L'art. 26 del Codice stabilisce, al riguardo, che il titolare deve, in via generale, acquisire il consenso scritto dell'interessato nonché la previa autorizzazione del Garante.

Il legislatore non ha, pertanto, ritenuto sufficiente subordinare alla sola manifestazione di volontà dell'interessato la liceità del trattamento dei dati sensibili. Ha ritenuto, viceversa, doveroso un intervento autorizzatorio da parte dell'Autorità preposta dallo stesso ordinamento alla tutela della riservatezza dei cittadini.

Ciò nonostante, le ragioni del mercato e la necessità di non «imbrigliare» l'attività imprenditoriale (così, come anche, per la verità, l'attività dello stesso Garante, altrimenti tenuto a rilasciare, caso per caso, specifiche autorizzazioni al trattamento, nel termine di 45 giorni dalla richiesta (cfr. art. 26, comma 2, del d. lg. n. 196 cit.)), hanno indotto l'Autorità medesima ha predisporre delle autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili in particolari ambiti.

In questo contesto, non può non richiamarsi l'autorizzazione generale n. 5/2002, che consente, fra le altre, alle «*imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono ...*», di trattare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, anche se in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dai soggetti medesimi, i quali debbono comunque aver manifestato un proprio consenso scritto ed informato.

Nella sostanza, la predetta autorizzazione è rilasciata a favore delle imprese assicurative, anche senza loro richiesta, limitatamente ai dati ed alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche pre-contrattuali, che le stesse assumono nel proprio settore di attività.

In questi limiti, l'autorizzazione *de qua* consente, poi, un'eventuale comunicazione dei dati sensibili acquisiti, a favore di soggetti pubblici o privati, ivi compresi i fondi e casse di previdenza ed assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato. Ciò, fermo restando che i dati sensibili non possono, in ogni caso, essere diffusi.

Per quanto riguarda, poi, la comunicazione dei dati all'interessato, si precisa che la stessa deve avvenire di regola strettamente a quest'ultimo o a un suo delegato, in plico chiuso o con un altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati (anche attraverso la previsione di distanze di cortesia). Ciò, fermo restando quanto stabilito con riferimento ai dati relativi alla salute, che debbono essere comunicati all'interessato per il tramite di un medico designato dallo stesso interessato o dal titolare del trattamento. Ne consegue che non è conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali, la comunicazione di detti dati ove effettuata direttamente all'interessato presso il domicilio eletto¹⁰.

¹⁰ In tal senso, cfr. (fra gli altri) provv. Garante adottato in data 25 ottobre 2001, avente ad oggetto la «Comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute». Si veda, altresì, la newsletter del Garante del 9-15 dicembre 2002, dove si ricorda come l'Autorità abbia contesta-

ta una sanzione amministrativa di oltre cinquecento euro ad una società di assicurazioni per aver violato le disposizioni stabilite dalla legge sulla privacy in caso di comunicazioni di dati sullo stato di salute. L'assicurazione è stata «multata» per aver consegnato direttamente ad un suo

Ed ancora, quanto alla conservazione dei dati, si chiarisce come i dati sensibili eventualmente raccolti e trattati possano essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi propri delle imprese di cui trattasi.

A tal fine, il Garante ha precisato come, anche per mezzo di controlli periodici, le imprese di assicurazione siano tenute a verificare la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato può aver fornito di propria iniziativa. Ciò, in ossequio al principio di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice sulla privacy.

Per quanto concerne, più specificamente, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, trova applicazione nel settore che qui interessa anche l'autorizzazione generale n. 2/2002, in base alla quale le compagnie di assicurazione (cfr. punto 1.2, lett. e)) sono legittimate a trattare i dati idonei a rilevare la salute degli interessati nonché, ove necessario, i dati attinenti anche la vita sessuale, limitatamente a quelle informazioni ed alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche pre-contrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, prestazioni o servizi.

Sul punto l'autorizzazione n. 2 chiarisce che « *se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato* » e che, comunque, le imprese assicurative (fra le altre) non possono trattare dati genetici.

Il principio in questione è contenuto, fra l'altro, in una decisione del Garante in merito ad un ricorso presentato da una persona che si era opposta al trattamento da parte di una compagnia di assicurazione dei suoi dati sanitari. In particolare, la persona aveva richiesto all'assicurazione il rimborso di spese mediche sostenute a seguito di un malattia. Per poter procedere al rimborso, l'assicurazione aveva chiesto all'interessata di produrre copia integrale della cartella clinica, in base alla prassi contrattuale e alle

assistito, che ne aveva fatto richiesta, copia di una perizia medica senza rispettare la disposizione che prevede la comunicazione di dati sanitari solo tramite il medico di fiducia dell'interessato o designato da chi detiene ed usa i dati, cioè da quello che la legge chiama « il titolare del trattamento ». L'assicurato era ricorso all'Autorità dopo aver chiesto invano alla società l'accesso ai suoi dati personali contenuti nella perizia medico legale redatta dal medico di fiducia dell'assicurazione. Solo dopo l'intervento del Garante, la società, pur fornendo giustificazioni sul suo comportamento omissivo, ritenute in parte fondate dal Garante, si dichiarava disponibile a soddisfare le richieste del suo assicurato e gli inviava copia della relazione di accertamento medico legale, con la descrizione delle circostanze del fatto, l'elenco della documentazione sanitaria, il referto di visita medica ed il parere medico

legale. Tuttavia la comunicazione di questi ultimi dati veniva effettuata dalla società direttamente all'interessato e non, invece, secondo le modalità previste dalla legge 675/1996, avvalendosi di un medico designato. Dopo aver verificato i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per questo tipo di violazione, l'Autorità ha quindi provveduto a contestare la violazione amministrativa stabilita in 516,46 euro. Sul punto si veda, altresì, la norma di cui all'art. 84 del Codice che prevede comunque per il titolare o il responsabile del trattamento, la possibilità di autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diverse dai medici (ad esempio, gli infermieri), che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato.

condizioni generali dell'assicurazione che prevedono l'autorizzazione a prendere visione e chiedere « *copia dei certificati medici, delle cartelle cliniche e di ogni altro documento attinente al caso denunciato, nonché ad assumere qualsiasi informazione relativa* ». A seguito di tale richiesta, la persona si era rivolta al Garante chiedendo che intervenisse per ordinare alla compagnia la cessazione del comportamento ritenuto illegittimo, in particolare disponendo l'eliminazione della clausola presente in tutti i modelli di polizza che consentirebbe eccessiva discrezionalità alla società assicurativa e violerebbe la privacy, in quanto nella cartella clinica sono contenute la patologia e la diagnosi. Esaminando il caso, il Garante ha ricordato che possono ritenersi « *giustificati i trattamenti di dati relativi alla salute effettuati dall'assicurazione al fine della gestione e dell'esecuzione di polizze infortuni e malattie* ». Tra questi trattamenti rientra anche la raccolta di dati contenuti nelle cartelle cliniche degli assicurati: tali dati sono acquisiti ed utilizzati perché appunto necessari per fornire le specifiche prestazioni richieste dagli assicurati con questo tipo di contratto, ad esempio rimborso per spese sostenute in caso di infortuni o malattie. Proprio il particolare oggetto di questi contratti (le attività di accertamento dei sinistri denunciati e delle spese sostenute dall'assicurato) può comportare la necessità per la compagnia assicurativa di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute. Ciò, fermo restando che le stesse autorizzazioni generali prevedono il rispetto di alcuni obblighi riguardanti le modalità di trattamento, la conservazione e la divulgazione a terzi dei dati. Fra l'altro, il Garante ha con l'occasione precisato che l'infondatezza del ricorso deriva, altresì, dalla stessa richiesta avanzata all'Autorità, alla quale, infatti, si può chiedere di disporre il blocco o il divieto di trattare i dati, ma non l'eliminazione di specifiche clausole contrattuali, perché questo significherebbe incidere direttamente sull'intero rapporto negoziale e sugli obblighi assunti reciprocamente dalle parti, la cui materia è regolata dal codice civile¹¹.

5. IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI.

I rapidi sviluppi nel campo della ricerca biomedica se, da un lato, sono stati accompagnati da un forte entusiasmo legato alle preziose scoperte di questi ultimi anni, dall'altro, hanno fatto sorgere diverse preoccupazioni per i pericoli che tale indubbia conquista scientifica può arrecare alla dignità ed agli altri diritti e libertà fondamentali delle persone.

Fra questi assume un particolare rilievo la tutela della privacy, il cui nucleo costitutivo si concentra, per l'appunto, sulla tutela della persona ed, in particolare, sul valore della dignità umana. Ciò, d'altronde, si evince dallo stesso dettato normativo ove si legga l'art. 2 del Codice sulla privacy che individua nei predetti valori le finalità sottese alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

D'altronde, lo stesso Garante, in occasione di un convegno sul tema « i nostri dati genetici », ha sottolineato come sia fondamentale il ruolo svolto

¹¹ Newsletter del Garante del 21 maggio 1999, consultabile sul sito dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

dal diritto, nella capacità di bilanciare adeguatamente le acquisizioni della genetica e la tutela della libertà e della riservatezza¹².

In tal senso, Gaetano Rasi, componente dell'Autorità Garante, ha affermato che «*se si riconosce il diritto contrattuale ad imprese datrici di lavoro, alle assicurazioni, alle banche e alle società finanziarie di regolarsi in relazione all'esito del test genetico c'è il rischio di creare una specie di "sottoproletariato genetico" in cui sarebbero di fatto escluse coperture assicurative, accesso al credito e occupazione*»¹³.

Del resto, non vi è chi non possa constatare come l'informazione genetica si possa prestare ad una strumentalizzazione o ad un'utilizzazione discriminatoria a danno del soggetto di riferimento, nel senso che può trasformarsi in un attributo definitivo dell'interessato con gravi conseguenze nella sua vita di relazione. Si rischia, infatti, di trasformare una condizione ipotetica o potenziale, spesso determinata con metodi statistici in condizione attuale, con effetti sul trattamento giuridico e sulla considerazione sociale della persona.

Si pensi solo un istante alle conseguenze che potrebbero derivare per un soggetto che risultasse geneticamente predisposto ad una grave malattia, qualora tale informazione venisse diffusa o trattata senza alcuna cautela: chi lo assumerebbe? quale assicurazione accetterebbe di stipulare con lui una polizza sulla vita?

È per offrire alcune prime indicazioni sui diversi aspetti che coinvolgono questa delicatissima materia, anche in riferimento alla possibilità di armonizzare in un'ottica internazionale le norme e le procedure per l'uso dei test genetici nei procedimenti civili e penali e nella pratica medica, che il Gruppo dei Garanti europei ha adottato lo scorso 17 marzo a Bruxelles un «*Documento di lavoro in materia di dati genetici*»¹⁴.

Partendo dal presupposto che la creazione di grandi banche dati contenenti informazioni genetiche espongono al rischio di utilizzazioni improprie

¹² Si veda il Convegno «*I nostri dati genetici*», tenuto a Roma il 21 luglio 2000. Nel corso dell'incontro, il Vice presidente del Garante, il Prof. Santaniello ha precisato come lo sviluppo dei test genetici ci obbliga a misure giuridiche capaci di contrastare tre grandi rischi: la «*deriva discriminatoria*», che tende a misurare persone e comportamenti in base a determinati presupposti; la «*deriva proprietaria*», che tende ad incidere su ogni formula innovativa commercializzando la ricerca senza adeguati correttivi, e la «*deriva deterministica*», la più pericolosa, che mira a condizionare i valori della persona umana esclusivamente in base al suo patrimonio genetico.

¹³ Rasi ha, poi, posto in evidenza le problematiche riguardanti le ricerche sui cosiddetti «*isolati genetici*», ossia le indagini per individuare il Dna di comunità che sono rimaste quasi del tutto isolate per lungo tempo e le cautele da adottare nei confronti delle popolazioni oggetto delle ricerche. Il componente dell'Autorità ha ricordato, poi, i casi dell'Islanda, dell'Ir-

landa e, nel nostro paese, della Sardegna, e ha sottolineato i problemi posti dalla diffusione dei dati che si ricavano da tali indagini e dalla loro cessione alle società che finanziano le ricerche. In questo senso, lo stesso Rodotà, nel corso del Convegno, riferendosi alla vicenda islandese, ha posto la questione della legittimità, per un Parlamento di poter decidere di mettere a disposizione di una società privata — che se ne occupa solo per finalità di lucro e addirittura in un regime di esclusiva — l'intera base dei dati genetici di una popolazione. Trattandosi di informazioni connesse ai diritti fondamentali delle persone, ha concluso, «*occorre invece estendere le garanzie costituzionali*», dopo una discussione comune e collettiva su questa materia.

¹⁴ Il Documento è consultabile all'indirizzo Internet del Gruppo ex art. 29 della direttiva 95/46/Ce: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp91_en.pdf. Cfr., altresì, la Newsletter del Garante del 15-21 marzo 2004.

prie, alla conservazione per periodi eccessivi, all'accesso abusivo, il Gruppo Art. 29 ha sottolineato la necessità che eventuali trattamenti in ambito genetico siano svolti unicamente sulla base di un consenso specifico ed informato dell'interessato.

Ciò, fra l'altro, tenendo conto che esiste oggi un c.d. «gruppo biologico», portatore di interessi giuridici rilevanti. Ed infatti, si deve rilevare come sia un aspetto connaturale al dato genetico quello di caratterizzare anche il «gruppo» dei soggetti legati da vincoli di consanguineità con l'interessato. In questo senso, si può affermare che i dati genetici non «appartengono» soltanto all'interessato, essendo per loro stessa natura patrimonio comune dei consanguinei, con tutto ciò che ne deriva anche da un punto di vista giuridico¹⁵.

Con questo documento, i Garanti, nell'evidenziare gli aspetti che presentano le maggiori criticità in termini di privacy degli interessati, si sono posti l'obiettivo di favorire un approccio comune alla luce dei principi fissati nella direttiva 95/46/CE. Ciò, al fine di giungere ad una visione quanto più possibile unitaria dei problemi connessi all'impiego dei dati genetici. In questa prospettiva, il Gruppo Art. 29 ha inteso invitare le autorità nazionali a svolgere un ruolo ancora più attivo nel garantire il rispetto dei principi fissati dalla direttiva, soprattutto in assenza di norme nazionali di riferimento.

Partendo dalla constatazione delle differenze esistenti a livello nazionale e sottolineando l'importanza assunta dal tema per garantire il rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione, nonché il diritto alla salute¹⁶, il documento procede ad un'analisi che si concentra su due aspetti principali. Da un lato, la definizione di dato genetico e le relative conseguenze sul piano giuridico; dall'altro, i criteri per una sua utilizzazione.

Con riguardo al primo profilo, il Gruppo dei Garanti, nel ricordare che i dati genetici sono dati personali di carattere «sensibile», e come tali sono soggetti all'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati personali, ha sottolineato la necessità di rispettare alcuni principi essenziali.

In particolare, alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza, si dovrà evitare di ricorrere al trattamento dei dati genetici se non nei casi assolutamente necessari. Inoltre, in base al principio di proporzionalità, si dovranno valutare i rischi per i diritti e le libertà fondamentali associati al trattamento di questi dati. Ed ancora, con riferimento al principio di finalità, si sarà tenuti ad evitare utilizzazioni incompatibili con quelle per

¹⁵ Questo aspetto è stato correttamente messo in evidenza dal Prof. Rodotà, in occasione del richiamato Convegno «I nostri dati genetici». In particolare, il presidente dell'Autorità ha chiarito come sia radicale la differenza tra dati genetici e dati medici comuni, sostenendo che: «Quando raccolgo dati genetici, io non raccolgo solo informazioni che mi consentono la pura identificazione di un individuo, ma informazioni rilevanti per altri soggetti collegati biologicamente. In più, ho a disposizione un dato predittivo, che mi permette cioè di conoscere il mio futuro. Il futuro è, dunque, incorporato nella dimensione del presente

grazie ai dati genetici. Tutto questo pone nuove questioni, in primo luogo di autonomia individuale. Anche la nozione di consenso all'uso di questi dati cambia radicalmente: esce dalla sfera della piena disponibilità del soggetto che lo deve fornire e trova la sua legittimità in una sfera collettiva».

¹⁶ I principi in questione sono stati sanciti da numerosi provvedimenti di rilevanza internazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina e la Dichiarazione Universale dell'Unesco sul genoma umano ed i diritti umani.

cui i dati sono raccolti ed, infine, si dovrà garantire il diritto degli interessati ad essere informati e ad accedere ai dati che li riguardano.

Partendo dalle descritte considerazioni di carattere generale, il Gruppo de Garanti europei ha poi svolto alcune osservazioni sui settori maggiormente interessati all'argomento.

In ambito sanitario, ha stabilito che test genetici diagnostici o predittivi possono essere effettuati soltanto con il consenso espresso ed informato dell'interessato. Il consenso, inoltre, deve essere « libero » come richiesto dalla direttiva, ossia non devono sussistere vincoli coercitivi a carico dell'interessato¹⁷. Con particolare riferimento alla ricerca medico-scientifica, pur riconoscendo gli sviluppi impressionanti ottenuti grazie agli studi sul genoma umano, i Garanti sottolineano i rischi connessi alla creazione di grandi banche-dati contenenti informazioni genetiche. In tal senso, il ricorso su base sistematica all'anonimizzazione dei dati genetici può offrire, in molti casi, una risposta equilibrata a questi problemi, pur rimanendo numerose le variabili da tenere presenti. Per quanto riguarda, poi, l'identificazione, i Garanti menzionano, in particolare, la proliferazione di offerte di test genetici (anche via Internet) finalizzati all'accertamento della paternità. Sottolineano pertanto la necessità della predisposizione di norme specifiche che vietino l'effettuazione dei test senza il consenso degli interessati, sull'esempio della legislazione esistente in alcuni Paesi dell'UE.

Per quanto concerne, invece, i rapporti di lavoro¹⁸ e l'ambito assicurativo, i Garanti hanno evidenziato come, allo stato attuale, il trattamento di dati genetici debba essere, in linea di principio, vietato, fermi restando i casi eccezionali indicati da specifiche norme di legge. La suddetta impostazione appare, fra l'altro, in linea con l'orientamento prevalente negli Stati Membri dell'Ue, essendo nei suddetti settori molto alto, a giudizio dei Garanti, il rischio di discriminazioni fondate sulla valutazione di fattori legati esclusivamente a componenti genetiche¹⁹.

A tal riguardo, si deve tuttavia ricordare la decisione adottata da parte di una commissione istituita dal governo britannico, secondo la quale le compagnie che stipulano polizze di assicurazione sulla vita possono avere accesso ai risultati di test genetici eseguiti dalla clientela²⁰. In particolare,

¹⁷ Fra l'altro, nel contesto sanitario assume particolare rilevanza la dicotomia fra diritto alla tutela dei propri dati personali (anche genetici) e diritto alla tutela della salute altrui: come si è detto, l'esistenza di un gruppo biologico comprendente l'interessato ed i suoi consanguinei postula la necessità di ricercare, caso per caso, il bilanciamento fra questi due diritti superando una prospettiva meramente individualistica.

¹⁸ In questo senso, sottolineano i Garanti, si era espresso anche il Gruppo europeo per l'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie con un Parere (18/2003) nel quale evidenziavano, in particolare, i rischi di discriminazione occupazionale legati all'impiego di test genetici dal valore predittivo peraltro incerto (cfr. Newsletter 22-28 settembre 2003).

¹⁹ Si ricordi che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con lo

Einstein Institute for Science, Health & the Courts (EINSHAC), l'istituzione americana impegnata nella formazione dei giudici sulle ricadute della ricerca genetica nei procedimenti giudiziari, e con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali, ha organizzato una Conferenza Internazionale dedicata alle « Implicazioni giuridiche e psicosociali della Genetica Umana » svoltasi a Roma il 21-22 marzo 2002. La Conferenza di Roma ha messo a confronto, per la prima volta, ricercatori, genetisti, medici e psicologi, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della consulenza genetica e magistrati impegnati nel settore.

²⁰ Si veda la Newsletter del Garante Anno II - n. 58 del 23-29 ottobre 2000 (reperibile sul sito dell'Autorità: www.garanteprivacy.it) che riporta un interessante

le compagnie di assicurazione devono poter accedere ai risultati di un test genetico riferito alla corea di Huntington, una patologia terribile che condanna chi ne è colpito ad una morte precoce.

Secondo il Governo britannico la ragione per la quale sarebbe corretto comunicare i risultati di test genetici alle compagnie di assicurazione è che l'alternativa sarebbe il lento collasso del mercato assicurativo. Le persone che risultassero negative ai test genetici per patologie degenerative avrebbero probabilmente minore interesse a stipulare una polizza di assicurazione. Nel senso diametralmente opposto chi fosse, invece, risultato positivo. Da ciò deriverebbero considerevoli perdite per le compagnie di assicurazione che sarebbero costrette ad aumentare tutti i premi versati dai clienti. E ciò non farebbe che inasprire il problema. Un numero sempre minore di persone sane troverebbero interessanti le polizze assicurative, in ragione di premi assicurativi ingiustamente elevati. Questi ultimi continuerebbero, infatti, ad aumentare in modo inversamente proporzionale alla diminuzione delle persone sane. Alla fine rimarrebbero solo le persone « geneticamente non corrette » che pagherebbero premi di entità astronomica, ma senza alcun profitto per le compagnie assicurative.

Tuttavia, non può non rilevarsi che, se le informazioni genetiche fossero oggetto di comunicazione, anche le compagnie assicurative si troveranno a dover affrontare alcuni problemi. Fermo restando che le persone più sane, ben consapevoli della robustezza del proprio patrimonio genetico non riterrebbero così necessaria la stipulazione di una polizza assicurativa, le persone maggiormente soggette a rischio diverrebbero difficilmente assicurabili.

Ma allora come risolvere il problema?

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di obbligare le compagnie di assicurazione a stipulare una polizza con questi soggetti. O meglio, di obbligare tutti indistintamente a stipulare un'assicurazione sulla vita, per garantire che le compagnie dispongano di un bacino di rischio sufficientemente ampio. Il problema è che, così facendo, si creerebbe il caos nel mercato assicurativo. Con un sistema del genere, gli individui più sani dovrebbero pagare per chi avrebbe stipulato una polizza in ogni caso, oltre a dover sostenere i costi della minoranza che altrimenti non avrebbe potuto accedere all'assicurazione.

Di fatto, la previsione di un'assicurazione obbligatoria rappresenta uno strumento meno efficace per aiutare chi non è sano rispetto alla semplice imposizione di un'imposta generalizzata. Il Governo potrebbe così risarcire i familiari delle persone decedute prematuramente anziché offrire un'assicurazione sulla vita, e magari potrebbe coprire parte delle spese mediche di chi non ha ottenuto una polizza sanitaria.

Da ultimo, un cenno merita l'iniziativa promossa dalla Commissione europea, che si è svolta a Bruxelles lo scorso 6 maggio²¹.

In quell'occasione, sono state presentate le 25 Raccomandazioni elaborate da un gruppo di esperti sulle implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici. La premessa generale è che il ricorso ai test genetici deve essere il frutto di una scelta libera, da valutare sempre caso per

articolo del The Economist del 21 ottobre 2000.

²¹ Si veda la Newsletter del Garante n. 208 del 29 marzo-4 aprile 2004.

caso in modo da massimizzarne i benefici e ridurne i possibili rischi, non potendo essere il risultato di scelte imposte.

La Conferenza, che era aperta ai rappresentanti di tutte le persone interessate, ha avuto lo scopo di stimolare il dibattito sul tema, con particolare riferimento alle implicazioni per il settore sanitario e della ricerca. Ciò, sottolineando l'opportunità di addivenire ad un approccio armonizzato a livello di Unione europea, anche per approfondire gli aspetti giuridici e gestionali, compresi quelli finanziari, legati all'esistenza ed al mantenimento delle « bio-banche ».

6. PRIVACY E PERIZIE MEDICO LEGALI.

La questione relativa alla qualificazione come dati personali delle informazioni contenute nelle perizie medico legali è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella materia.

Se, da un lato, gli operatori economici interessati hanno avanzato dubbi e perplessità circa la riconduzione delle valutazioni e degli elementi di giudizio presenti nelle perizie *de quibus* alla categoria concettuale dei dati personali, dall'altro, il Garante non ha, al contrario, esitato nella qualificazione in tal senso delle suddette informazioni.

La questione è stata, infatti, chiarita dall'Autorità²² con l'adozione delle decisioni relative a due ricorsi, con i quali era stato lamentato dai ricorrenti il diniego di accesso delle società assicuratrici rispetto ai dati personali che li riguardavano. In particolare, era stato richiesto di accedere alle informazioni personali, anche di tipo sensibile, contenute nelle perizie medico legali effettuate per conto della stesse società assicuratrici ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

Sulla base dell'« invito ad aderire » formulato dall'Autorità ai sensi dell'attuale art. 149 del Codice, l'impresa assicuratrice aveva adempiuto in parte, esibendo solo alcuni dei documenti in suo possesso e, segnatamente, escludendo le valutazioni e gli altri elementi contenuti nella perizia medico-legale redatta dal consulente di fiducia della società. Ciò, in quanto, a parere delle società stessa, le valutazioni contenute nella predetta perizia rappresenterebbero un mero giudizio personale che, pur se basato su parametri medico-scientifici, resterebbe il frutto di una elaborazione soggettiva e, in quanto tale, non potrebbe essere definito come dato personale, anche perché suscettibile, per la sua stessa natura, di contestazioni e di valutazioni differenti.

Contrariamente ha argomentato l'Autorità che, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito — anche alla luce di quanto in precedenza affermato con riguardo alla conoscibilità da parte dei dipendenti delle note di qualifica che li riguardano — che la nozione di dato personale, stabilita dalla legge sulla privacy, include qualunque informazione che permetta di identificare una persona anche indirettamente.

²² Cfr. Comunicato stampa del Garante del 28 giugno 1999 (cfr. Bollettino n. 9/1999, pagg. 34/38).

Pertanto, i dati contenuti nelle valutazioni di cui trattasi — che riguardano, fra l'altro, la salute degli interessati — sono e debbono essere considerati a tutti gli effetti « dati personali » dell'interessato e, quindi, possono essere oggetto di libero accesso da parte del medesimo.

Il principio in questione è stato, fra l'altro, confermato di recente dall'Autorità, allorché la stessa ha accolto un ricorso formulato da un cittadino, che, per il tramite del proprio medico di fiducia, aveva richiesto alla compagnia assicuratrice di controparte di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardavano e, più precisamente, delle informazioni riguardanti il suo stato di salute contenute nella perizia medico-legale, redatta sulla base dei documenti sanitari e degli altri accertamenti emersi nel corso delle visite mediche alle quali era stato sottoposto dopo il sinistro²³.

Se il diritto di accesso nei termini di cui sopra rappresenta oggi un principio²⁴ che può dirsi consolidato nella giurisprudenza del Garante²⁵, è pur vero che la stessa Autorità ha parimenti evidenziato l'applicabilità nel caso di specie di una possibile limitazione al predetto diritto di accesso, opponibile come tale all'interessato.

Quando un assicurato è in causa con la società assicuratrice o sta per avviare una controversia giudiziaria, l'accesso ai dati contenuti nelle perizie medico-legali, effettuate dall'assicurazione, può essere temporaneamente differito.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, il diritto di accesso può essere lecitamente sospeso per il periodo durante il quale l'accesso stesso può causare un « pregiudizio effettivo e concreto » per lo svol-

²³ Sulla base dell'invito ad aderire formulato dall'Autorità, la compagnia di assicurazioni ha riconosciuto di essere in possesso dei dati personali del richiedente ed ha provveduto a trasmettere la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della società al medico di fiducia designato dal ricorrente (cfr. Newsletter del garante n. 194 del 1/7 dicembre 2003).

²⁴ Questo principio ha trovato diretto riscontro anche nella Raccomandazione n. 1/01 del Data Protection Working Party previsto dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE (richiamata in vari provvedimenti del Garante italiano), secondo la quale: *personal data can be found in subjective judgments and evaluations which can actually include elements specific to the physical, physiological, psychical, economic, cultural or social identity of data subjects. This is equally true if a judgment or a evaluation is summarised by a score or rank or is expressed by means of other evaluation criteria*.

²⁵ Diversamente orientata sembra essere, invece, la giurisprudenza ordinaria, chiamata a prendere posizione sulla questione in sede di impugnazione dei provvedimenti del Garante (ex art. 151 del Codice). In particolare il Tribunale di Fermo,

con decreto 26 ottobre/10 novembre 1999, ha evidenziato come elemento fondamentale della locuzione dato personale sia la oggettività della circostanza indicativa della persona o delle qualità della stessa. Ne consegue, pertanto, che una valutazione, proprio in ragione del suo carattere di soggettività, non rientra normalmente nel concetto di dato personale. Fissato tale principio (con riguardo alle note di qualifica dei dipendenti), quella pronuncia e quella, conforme sul punto, del Tribunale di Roma 02 giugno /05 luglio 2000, sono giunte alla conclusione che non possono essere considerati dati personali le operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione complessiva finale, anche se contenenti valutazioni, e ciò non solo per il carattere soggettivo dell'elemento identificativo del soggetto, ma anche e soprattutto perché le stesse non identificano ancora la persona, essendo solo parte dell'iter di formazione della valutazione. Se dunque la « valutazione finale » è anch'essa un dato personale, non altrettanto dovrebbe dirsi per gli elementi (anche valutativi) che hanno condotto alla determinazione della medesima. Questa impostazione è stata confermata, in data 12 aprile 2002, dal Tribunale di Trieste.

gimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria: pregiudizio che deve essere prospettato dal titolare del trattamento e valutato caso per caso²⁶. Cessate, comunque, le esigenze di tutela, il diritto di accesso si riespande e l'interessato può nuovamente chiedere al titolare la comunicazione integrale dei propri dati.

A tal riguardo, appare interessante un breve cenno ad una decisione adottata dall'Autorità su un ricorso avente ad oggetto la problematica in questione.

Il Garante ha ricordato come nelle perizie medico-legali si possano, in via generale, rinvenire tre distinte categorie di dati personali: dati identificativi di tipo anagrafico; dati riferiti allo stato di salute, con particolare riferimento all'anamnesi; valutazione peritale *tout court*, redatta dal medico fiduciario dell'assicurazione, nella quale quest'ultimo esprime un proprio giudizio sul rapporto fra sinistro e patologie lamentate per le quali, l'interessato chiede un risarcimento dei danni; ciò, unitamente a sue personali valutazioni e giudizi circa l'eventuale grado di credibilità delle istanze formulate all'assicurazione.

Con riguardo a queste diverse categorie di dati personali, l'Autorità ha chiarito che, ove vi sia una causa o vi siano le condizioni propedeutiche per l'instaurazione di una controversia, l'assicurazione potrebbe opporre all'interessato il differimento temporaneo ex art. 8 cit.. Ciò, tuttavia — ha chiarito il Garante — non con riferimento a tutte le summenzionate categorie di dati, ben potendo ritenersi legittimo l'accesso immediato alle informazioni di carattere oggettivo o ai dati meramente identificativi. In altre parole, la momentanea sospensione potrebbe operare con riferimento ai soli profili valutativi contenuti nella perizia medico legale.

Se, dunque, appare consolidato l'orientamento del Garante volto a riconoscere la qualifica di dato personale alle informazioni contenute nelle perizie medico-legali, con la conseguente possibilità di accedere, ai sensi dell'art. 7 del Codice, al loro contenuto, corre l'obbligo di evidenziare un'importante novità introdotta sul punto dal legislatore con il d.lg. n. 196/2003.

Ci si riferisce alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4 del Codice, che, correttamente²⁷, distingue i dati di carattere oggettivo da quelli di tipo valutativo, quanto alla possibilità riconosciuta all'interessato di esercitare, specificamente, i diritti di rettifica o di integrazione di cui al citato art. 7.

Da ultimo, un cenno merita l'apparente sovrapposizione, quanto al diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione, fra il più volte richiamato art. 7 del Codice e l'art. 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (introdotto dall'art. 3 della legge n. 57/2001)²⁸, avente ad oggetto l'« Assicu-

²⁶ Ad esempio, il Garante ha ritenuto sussistente la richiamata esenzione allorché l'impresa di assicurazione ha rilevato come non fossero stati definiti tutti gli aspetti relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito di un giudizio pendente (cfr. provv. del Garante del 30 dicembre 1999).

²⁷ In questo senso, si veda G. RASI, *Società e privacy. Un anno da Garante*, Roma, Sallustiana, 2002, pag. 120-123, dove l'Autore precisa che: «...l'opinione

si esaurisce nell'ambito della sfera soggettiva del suo autore, e non può essere soggetta ad aggiornamento, rettifica o integrazione da parte di estranei al processo formativo ».

²⁸ Art. 12-ter, l. n. 990/1969: « 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguar-

razione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ». In realtà, la norma da ultimo citata disciplina il diritto di accesso degli assicurati e dei danneggiati « *agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano* », prevedendo, in particolare, che, se entro sessanta giorni dalla richiesta, la stessa non è evasa, gli interessati possono rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

In realtà, il contesto nel quale si colloca il citato art. 3 fa sì che il diritto di accesso dallo stesso previsto possa esser considerato come un « aspetto di un più ampio sistema di tutela dell'utente della assicurazione obbligatoria (contraente o danneggiato che sia), e l'elemento qualificante dei nuovi strumenti consiste nella trasparenza del rapporto con l'impresa assicurativa, tanto nel momento della attivazione della polizza, quanto nella fase della gestione del rapporto contrattuale, con particolare riferimento alla liquidazione dei danni (provocati o conseguiti) »²⁹.

Pertanto, si potrebbe sostenere che, mentre l'art. 3 della legge n. 57/01 è volto a garantire, più specificamente, la trasparenza nella gestione di un rapporto contrattuale, il Codice sulla privacy mira a tutelare i cittadini da trattamenti illeciti dei propri dati personali

Ed ancora, mentre l'art. 3 n. 57/01 consente al contraente o al danneggiato l'accesso agli atti solo a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, l'art. 7 del Codice garantisce all'interessato la possibilità di ottenere in ogni momento, a cura del titolare del trattamento, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e della loro origine.

Questa sostanziale differenziazione quanto ai profili di tutela e, quindi, anche con riguardo alle modalità di esercizio³⁰, è stata puntualmente tratteggiata dal Garante³¹, il quale ha chiarito come il diritto di accesso di

danti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo ». Il suddetto regolamento è stato adottato di recente con il D.M. 20 febbraio 2004 n. 74 « Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ».

²⁹ In tal senso, si veda P. RICCHIUTO,

Privacy e perizie medico legali, consultabile sul sito internet: www.interlex.it.

³⁰ Laddove vi sia dunque una richiesta di accesso ai dati personali formulata ex art. 7 del Codice, la compagnia di assicurazione, in qualità di titolare del trattamento, sarà tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al d. lg. n. 196/2003: riscontro entro quindici giorni; impossibilità di differimento, se non per i motivi specifici dettati dall'art. 8, comma 2, lett. e); estrazione dei dati personali ed eventuale trasposizione su supporto cartaceo o informatico (cfr. art. 9 del Codice). Qualora, invece, la richiesta di accesso riguardi atti relativi al procedimento di liquidazione del danno, dovrebbe trovare applicazione la L. n. 57/01 (come noto resa operativa dal D.M. n. 74/2004) e quindi mediante riscontro entro sessanta giorni; esperibilità della richiesta solo all'esaurimento del procedimento di liquidazione; messa a disposizione del richiedente di copia degli atti richiesti.

³¹ Cfr. pronuncia dell'8 maggio 2001, in *Boll.* n. 20/2001, pagg. 17/19.

cui alla legge sulla privacy «non è precluso dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, riconoscendo quindi un diverso diritto di accesso che non assorbe il diverso e concorrente diritto di accesso ai dati personali, soggetto ai presupposti di cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 675» (ora, si ricorda, artt. 7 e 8 del Codice).

A conferma dell'interpretazione svolta dall'Autorità, è intervenuto lo stesso legislatore, che con l'adozione del D.M. n. 74/2004, nel disciplinare le modalità di accesso agli atti delle imprese di assicurazione, in attuazione della citata disposizione di cui all'art. 12-ter, ha fatto salvo quanto disposto per l'accesso dal d.lg. n. 196/2003, con ciò dissipando ogni dubbio sulla legittima convivenza dei due diritti parimenti garantiti agli interessati³².

7. LA TUTELA DELL'ASSICURATO DINANZI AL GARANTE.

Si è visto nei paragrafi precedenti, come sia riconosciuta all'interessato la possibilità di esercitare alcuni diritti espressamente indicati dall'art. 7 del Codice.

Fra questi vengono in rilievo, in primo luogo, i poteri di tipo conoscitivo. Accanto a quello generale di accesso alle informazioni detenute dal titolare del trattamento, la legge riconosce il diritto ad ottenere conferma dell'esistenza o meno dei propri dati, della loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione delle origine, delle finalità e delle modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare o del responsabile; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante delegato sul territorio dello Stato, di responsabili o di incaricati.

Come è evidente, il diritto di accesso è finalizzato a controllare l'attività del titolare in funzione dell'attivazione dei concreti strumenti di tutela.

A tal fine, l'interessato ha diritto di esercitare alcuni diritti di tipo correttivo, ed in particolare, ha diritto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati. Ed ancora, ha la possibilità di esercitare pretese inibitorie, potendo chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

³² Sulla questione relativa al rapporto fra art. 3 della l. n. 57/2001 e disciplina sulla privacy, si veda, altresì, l'interessante contributo di P. RICCIUTO, *Privacy e assicurazioni: l'accesso ai dati* - 2, consultabile sul sito internet: «www.interlex.it», del 13 febbraio 2003 (il testo è tratto dalla relazione al convegno «Privacy nelle aziende — l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e gli ultimi orientamenti del Garante» — Paradigma s.r.l. - Milano, 19-20 novembre 2002). Ivi, l'Autore ha svolto alcune specifiche considerazioni circa la problematica di un'eventuale richiesta di accesso generica, ossia, l'ipotesi nella quale il richiedente non faccia specifico riferimento all'una o all'altra norma. In

realtà, spiega l'Autore che, per quanto generica, la richiesta deve necessariamente contenere un oggetto. Il contraente o il danneggiato, cioè, seppur non richiamando alcuna norma di legge, non potrà non circoscrivere la sua istanza di accesso specificando a cosa voglia accedere. Alla luce di quanto sopra evidenziato, la compagnia di assicurazione dovrà quindi, innanzitutto qualificare la istanza: se la stessa ha ad oggetto dati personali dovrà applicare la legge sulla privacy (ora, d. lg. n. 196/2003); se la stessa ha, invece, ad oggetto specificatamente gli atti della liquidazione (senza alcun riferimento particolare ai dati personali), allora dovrà seguire la strada dettata dalla l. 57/01.

Oltre a ciò, l'interessato ha, altresì, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento che lo riguarda.

In particolare, egli potrà opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti alla raccolta ovvero al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Come si è potuto vedere con riferimento all'accesso alle informazioni contenute nelle perizie medico-legali, l'esercizio dei diritti ora richiamati non è del tutto illimitato. Esso soffre, infatti, alcune eccezioni indicate nell'art. 8 del Codice, fra le quali è ricompresa anche l'ipotesi di un eventuale pregiudizio effettivo e concreto per le indagini difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria, che può esser fatto valere dal titolare per deferire l'accesso.

Rinviando agli artt. 9 e 10 del Codice quanto, rispettivamente, alle modalità di esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 ed alle modalità con le quali il titolare è tenuto a dare riscontro all'interessato medesimo, appare utile in questa sede soffermarsi sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dall'ordinamento all'interessato.

La tutela amministrativa è quella attuata dinanzi al Garante all'esito di un procedimento amministrativo. Tale modello, grazie all'esercizio dei poteri inibitori, specifici ed urgenti, anche a carattere preventivo e presidiati da sanzioni penali, garantisce un elevato livello di incisività calibrato dalla particolare natura delle situazioni implicate^{33 34}.

La tutela dinanzi al Garante conosce diverse « forme » (cfr. art. 141 del Codice): il reclamo, la segnalazione, il ricorso. Ciò, si spiega in relazione all'opportunità di modulare l'intervento attraverso l'adozione di diversi tipi procedurali dotati di diversa flessibilità.

Mentre la segnalazione ed il reclamo innescano il potere del Garante di controllare che i trattamenti siano effettuati nel rispetto della disciplina di legge e si caratterizzano per una procedura più snella, nel ricorso l'Autorità non esercita né un potere di autotutela dei propri interessi, né un potere di controllo, ma quello di decidere una controversia in posizione di imparzialità. Ciò, fermo restando il potere del Garante di attivarsi anche d'ufficio.

Per quanto concerne, più specificamente, il ricorso al Garante, vi è da osservare, in via preliminare, che l'esercizio del medesimo rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti ed il medesimo oggetto (cfr. art. 145 del Codice). Ciò, secondo il noto principio dell'alternatività che opera anche nel caso di provvedimenti taciti di rigetto³⁵.

³³ In tal senso, si veda, anche, D. SIMIOLI, *La tutela dell'interessato*, in R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali*, Ed. Maggioli, 2003 (pag. 271 e ss.).

³⁴ Cfr. art. 150 del Codice, a mente del quale « 1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospen-

sione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione ... ».

³⁵ È stato, tuttavia, sostenuto che la suddetta preclusione, in quanto determinata

La procedura relativa ai ricorsi è disciplinata dagli artt. 145 e ss. del Codice. Ivi si legge che, salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante è condizionato al preventivo interpello del titolare o del responsabile. In altre parole, presupposti del ricorso sono che l'interessato abbia esercitato i diritti di cui al citato art. 7 e che non vi sia stato un riscontro o che lo stesso sia stato giudicato insufficiente.

Solo decorsi 15 giorni dalla richiesta (30 giorni nei casi di particolare complessità), l'interessato può proporre ricorso al Garante. Svolta una preliminare istruttoria al fine di verificare la non manifesta infondatezza, l'Autorità valuta l'eventuale archiviazione.

Ove ritenga sussiste la propria competenza, integra il contraddittorio, comunicando il ricorso al titolare del trattamento, unitamente ad un invito ad aderire spontaneamente nel termine di 10 giorni dal ricevimento.

In caso di adesione spontanea, è dichiarato il non luogo a provvedere e, se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese.

In ogni caso, si rileva che il titolare, il responsabile o l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale ed hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie che se risultassero particolarmente complesse, possono determinare la proroga di ulteriori 40 giorni rispetto al termine tradizionale di 60, decorso il quale, in via generale, il silenzio equivale a rigetto (cfr. art. 150 del Codice).

Lo svolgimento dell'attività istruttoria, pur dovendo garantire il principio del contraddittorio, è piuttosto informale. In particolare, il Garante potrà richiedere al titolare o all'interessato o, anche, a terzi di fornire informazioni o di esibire documenti, ai sensi dell'art. 157 del Codice, nonché disporre accessi a banche dati o a registri o in generale ispezioni nei luoghi ove si svolge il trattamento, ex art. 158 del Codice.

Alla luce di ciò, se l'Autorità ritiene fondato il ricorso ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.

Se la particolarità del caso lo richiede il Garante può disporre, in via provvisoria, il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione.

In ordine alla pubblicità delle decisioni, il provvedimento espresso, anche provvisorio, è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti (ciò, anche utilizzando lo strumento della posta elettronica).

Avverso la decisione del Garante è comunque possibile proporre opposizione al giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito (cfr. art. 143). Ciò, tuttavia, non comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento.

dall'identità soggettiva e di petitum, non opera con riguardo al concorso tra ricorso al Garante e domanda risarcitoria al giudice

ordinario pur se afferente alla medesima questione. In tal senso, si veda: D. SIMEOLI, *La tutela dell'interessato*, op. cit. (pag. 309).

Quanto al problema della partecipazione del Garante al giudizio di impugnazione, l'orientamento più recente³⁶ sembra preferire l'interpretazione favorevole ad un intervento in tal senso dell'Autorità. Ciò, in ragione della « non terzietà » dell'Authority rispetto ai conflitti sul trattamento dei dati personali, in quanto investita dell'interesse pubblico al quale è preposta.

Da ultimo, un breve cenno merita l'apparato sanzionatorio individuato dalla normativa posta a tutela dei dati personali.

A tal riguardo, si deve rilevare preliminarmente come il Codice non abbia innovato il quadro preesistente, confermando la necessità del ricorso alla norma penale con riferimento alla rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nella materia.

In particolare, è prevista l'applicazione di una norma penale con riferimento al trattamento illecito di dati, di cui all'art. 167 del Codice, o, in ragione della falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante *ex art.* 168, o in materia di misure di sicurezza di cui all'art. 169 del Codice o, ancora, con riguardo all'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità, come sancito dall'art. 170.

Quanto, invece, alle violazioni amministrative, corre l'obbligo di segnalare la disposizione di cui all'art. 161, relativa all'« omessa o inidonea informativa »; la norma di cui all'art. 162, con riguardo alla cessione dei dati in violazione di legge o, per quanto concerne i dati sanitari, non effettuata per il tramite del medico designato, o l'art. 163, riguardante l'omessa o incompleta notificazione o, ancora, l'art. 164 concernente l'omessa informazione o esibizione al Garante.

8. LA BANCA DATI DEI SINISTRI DELL'ISVAP.

Il d.lg. n. 196/2003 ha riprodotto, all'art. 120, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 5-*quater*, del d.l. 28 marzo n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2000). La norma in parola, rubricata « Sinistri », disciplina la banca dati dei sinistri, istituita per la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia. Ed infatti, come evidenziato da alcune indagini svolte dall'ISVAP, le imprese assicurative sopportano gravi perdite in ragione delle frodi mosse ai loro danni.

In questo contesto, il legislatore ha ritenuto di rimettere all'ISVAP stessa il compito di definire con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui trattasi, stabilendo, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni ivi raccolte.

Dopo un'intensa attività di collaborazione fra le due Autorità, l'ISVAP, con il parere favorevole del Garante della privacy, ha emanato il provvedimento n. 2179³⁷, con il quale vengono regolate le modalità di accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione dal 15 aprile

³⁶ Cfr. Cass. n. 7341 del 2002.

³⁷ Cfr. provvedimento n. 2179 del 10 marzo 2003 (disponibile presso il sito dell'ISVAP: www.isvap.it). Si veda, altresì,

il comunicato congiunto Garante - ISVAP, emesso in pari data e consultabile sul sito dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

2003. Particolarmente positiva si è rivelata la suddetta cooperazione istituzionale in quanto ha permesso di individuare le garanzie e le soluzioni più idonee per contemperare una duplice esigenza. Da un lato, assicurare la piena efficacia del sistema informativo in relazione all'azione di contrasto delle frodi assicurative e, dall'altro, mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei sinistri le cui informazioni sono registrate nella banca dati.

Alla banca dati sinistri, istituita per l'esclusiva finalità di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia, possono avere accesso, oltre alla magistratura inquirente ed alle forze di polizia giudiziaria, solamente alcuni soggetti abilitati. Ed infatti, l'accesso alla banca da parte delle imprese di assicurazione deve avvenire, per via telematica, mediante soggetti c.d. « abilitati », con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità proprie della banca stessa. Ciò, fra l'altro, sulla base di due diversi livelli di accesso, individuati dall'art. 13. Naturalmente, resta fermo il diritto dell'interessato ad esercitare, presso l'ISVAP o presso le imprese, i diritti di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri, ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla privacy (cfr. art. 16).

La banca dati sinistri è alimentata mensilmente dalle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria r.c. auto. Queste trasmettono all'ISVAP i dati relativi ad ogni sinistro avvenuto in Italia del quale ricevono denuncia o richiesta di risarcimento dei danni, sinistri che ammontano a circa cinque milioni ogni anno. Ciò, ovviamente, nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati e con le modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente ad assicurare una rappresentazione statica della situazione storica di ciascun sinistro (cfr. art. 3).

Nel provvedimento sono, poi, individuate specifiche responsabilità a carico delle imprese di assicurazione per la correttezza, l'attendibilità e la completezza dei dati trasmessi all'ISVAP, che applica nei confronti delle imprese inadempienti le sanzioni amministrative appositamente stabilite dalla legge istitutiva della banca dati sinistri³⁸. Ed infatti, le imprese sono tenute, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento n. 2179, ad adottare tutte le modalità idonee per la rettificazione, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati, anche a seguito di richieste formulate dagli interessati. Di ciò, fra l'altro, le imprese sono tenute a dare immediata comunicazione all'ISVAP che sospende temporaneamente la loro visibilità (cfr. art. 6 del Codice). Fra l'altro, si deve rilevare che l'ISVAP, seppur titolare del trattamento, non ha un autonomo potere di rettificazione o modificazione dei dati, potendo procedere in tal senso, solo su richiesta dell'impresa di assicurazione o d'intesa con essa, anche a seguito dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché in attuazione delle richieste dell'autorità giudiziaria o del Garante (cfr. art. 8, comma 2).

Il provvedimento definisce anche i tempi di conservazione dei dati. In particolare, l'art. 8 stabilisce che le informazioni in questione saranno re-

³⁸ In particolare, a mente dell'art. 7 del provvedimento n. 2179, l'ISVAP può

applicare le sanzioni stabilite dall'art. 2, comma 5-*quiquies* del d.l. n. 70/2000.

gistrate nel database per cinque anni dalla data di liquidazione dei sinistri. Decorso tale termine i dati, che dovranno essere trasposti su altro supporto informatico ed eliminati dalla banca dati sinistri, potranno essere utilizzati esclusivamente per scopo statistici, fatte salve le esigenze di giustizia penale e di esercizio dei diritti degli interessati.

Trascorsi ulteriori cinque anni, i dati che permettono di identificare persone fisiche e giuridiche, verranno definitivamente cancellati, affinché i restanti dati vengano conservati in forma anonima e non possano essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (cfr. art. 8, comma 5).

Grazie, quindi, alla consultazione della banca dati, gli organi inquirenti hanno a disposizione uno strumento informativo di particolare ampiezza, che potrà contribuire fattivamente alla repressione dei reati di frode nei sinistri. Le imprese di assicurazione, a loro volta, potranno prevenire e contrastare con maggiore efficacia, attraverso la conoscenza diretta dei sinistri avvenuti, le eventuali azioni fraudolente rivolte nei loro confronti.

Inoltre, la banca dati può costituire uno strumento utile anche per valutare statisticamente le caratteristiche di eventuali truffe, al fine di poterne individuare misure specifiche di prevenzione e di contrasto.

9. UNA PRIMA CONCLUSIONE.

Volendo trarre una prima conclusione sul tema privacy-assicurazioni, anche alla luce delle considerazioni svolte, appare condivisibile l'assunto secondo cui le compagnie di assicurazione, che « *non sono imprese "qualsiasi" nel tessuto socio-economico* », *non devono guardare alla normativa sulla privacy come l'ennesimo appesantimento della loro attività, ma quale ulteriore riconoscimento del rilievo del loro compito* »³⁹.

Si è visto, infatti, come la legge sulla privacy, lungi dal voler determinare una sorta di « burocratizzazione » del rapporto impresa-cliente, sia, pur se con i suoi limiti, un utile strumento normativo per operare e garantire quell'auspicato bilanciamento fra le concrete esigenze del mercato ed il diritto alla riservatezza ed al controllo sui propri dati.

³⁹ Cfr. S. SICA, *Privacy e contratti assicurativi*, in V. CUFFARO-V. RICCIUTO (a cura

di), *Il trattamento dei dati personali*, Torino, Ed. Giappichelli, 1999 (pag. 72-73).